



COMUNE DI NESSO

Via Pietro Binda, 9 - 22020 Nesso (CO)
Tel. 031/910106 - Fax 031/910005 - P.IVA 00529210130
Posta Elettronica Istituzionale: info@comune.nesso.co.it
Posta Elettronica Certificata: comune.nesso@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA del Sindaco

REGISTRO DI AREA N. 10
REGISTRO GENERALE N. 10
IN DATA 07-07-2026

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI TUFFI, SALTI E LANCI IN ACQUA DAL PONTE DELLA CIVERA, DAL PONTE DI RIVA DI CASTELLO E DAI RELATIVI PARAPETTI, SPALLETTE, MURI, MANUFATTI E PERTINENZE. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER LA PREVENZIONE DI GRAVI PERICOLI PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA. EFFICACIA DAL QUINTO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE E FINO AL 15 SETTEMBRE 2026.

Il Sindaco

Premesso che nel territorio del Comune di Nesso sono presenti luoghi di particolare attrattività turistica e paesaggistica, tra cui l'Orrido di Nesso, il Ponte della Civera e le aree di accesso al lago;

Richiamato che il Ponte della Civera costituisce manufatto storico e punto di particolare richiamo turistico, raggiungibile mediante percorsi pedonali e scalinate, con affaccio sullo specchio acqueo sottostante;

Rilevato come, da questa stagione estiva, anche il Ponte di Riva di Castello è meta di numerosi turisti raggiungibile mediante un simile percorso pedonale;

Preso atto che, nel periodo estivo, l'area è interessata da rilevante afflusso di persone, con concentrazione di visitatori, bagnanti, natanti, fruitori del lago e soggetti che stazionano sui ponti, sulle rive e nei percorsi pedonali;

Rilevato che sono state segnalate condotte consistenti in tuffi, salti e lanci in acqua dal Ponte della Civera, dal ponte di Riva di Castello, dai parapetti, dalle spallette, dai muri, dagli edifici, dai manufatti e da ulteriori punti sopraelevati prossimi allo specchio acqueo, anche da tetti di abitazioni private;

Considerato che tali condotte determinano grave pericolo per l'incolumità:

- dei soggetti che effettuano i tuffi;
- delle persone eventualmente presenti nello specchio acqueo sottostante;
- dei conducenti e passeggeri di natanti in transito o in avvicinamento;
- delle persone presenti sui ponti, sulle rive e nei percorsi pedonali;
- del personale eventualmente chiamato a intervenire per attività di soccorso in area caratterizzata da accessi stretti, dislivelli, affollamento e limitata manovrabilità;

Considerato che la situazione descritta, per concentrazione di persone, ripetitività delle condotte, difficoltà di controllo continuo, conformazione dei luoghi e possibile interferenza con la navigazione o con la presenza di bagnanti, integra una situazione di pericolo attuale e concreto non adeguatamente fronteggiabile con i soli ordinari strumenti informativi o con la mera apposizione di cartelli;

Ritenuto necessario adottare una misura contingibile, urgente, temporanea e proporzionata, volta a prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle aree indicate;

Ritenuto opportuno differire l'efficacia della presente ordinanza al quinto giorno successivo alla sottoscrizione, ferma la pubblicazione immediata e salva l'attività informativa e di presidio, al fine di favorire la massima conoscibilità del divieto da parte di residenti, visitatori, operatori turistici, gestori di strutture ricettive, guide, noleggiatori, conducenti di natanti e utenti delle aree interessate;

Dato atto che la misura è limitata al periodo di maggiore afflusso turistico e cesserà il 20 settembre 2026, salva proroga, modifica o revoca motivata;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, nella parte in cui prevede la preventiva comunicazione al Prefetto dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, comunicazione resa mediante invio via PEC della bozza della presente Ordinanza con nr. Prot. comune di Nesso nr.2681 del 07/07/2026.

Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visti lo Statuto comunale e i regolamenti comunali vigenti;

Richiamate le risultanze istruttorie agli atti dell'Ente, e in particolare l'ordinanza nr. 01/2026 dell'Autorità di Bacino e Laghi Minori

Ordina

Divieto di tuffi, salti e lanci in acqua

Nel periodo di efficacia della presente ordinanza è vietato effettuare tuffi, salti, lanci, acrobazie, arrampicate finalizzate al tuffo o altre condotte analoghe:

- dal Ponte della Civera;
- dal ponte di Riva di Castello;
- dai parapetti, dalle spallette, dai muri, dalle ringhiere, dagli edifici, dai tetti, dai manufatti, dalle pertinenze e dalle strutture prossime ai ponti sopra indicati;
- da ogni ulteriore punto sopraelevato dell'area interessata che consenta il lancio verso lo specchio acqueo sottostante o adiacente.

È altresì vietato:

- arrampicarsi, sostare o sedersi su parapetti, spallette, ringhiere, muretti o altri elementi strutturali dei ponti e delle aree limitrofe, quando la condotta sia idonea a creare pericolo per sé o per altri;
- istigare, agevolare, organizzare o promuovere tuffi vietati, anche mediante riprese, posizionamento di persone o mezzi, ostacolo al transito pedonale, creazione di assembramenti o intralcio ai soccorsi;
- permanere in modo da ostacolare l'accesso ai luoghi da parte dei mezzi e del personale di soccorso, delle Forze dell'ordine, della Polizia Locale e degli operatori autorizzati.

Sono esclusi dal divieto i soggetti appartenenti a Forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, personale sanitario, Protezione Civile, Autorità competenti o altri soggetti autorizzati, nell'esercizio di attività di servizio, soccorso, controllo, manutenzione, protezione civile o pubblica utilità.

Avverte

Salvo che il fatto costituisca reato o sia punito più gravemente da specifiche disposizioni di legge, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ove ammesso, è consentito il pagamento in misura ridotta nella misura di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale, entro il termine di legge.

Resta salva l'applicazione di eventuali ulteriori norme penali, amministrative, di pubblica sicurezza, navigazione, demanio, circolazione, ordine pubblico e tutela dell'incolumità pubblica.

Dispone che

La Polizia Locale e tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza competenti sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Il Responsabile del Servizio competente è incaricato di curare, prima dell'entrata in vigore:

- pubblicazione all'Albo pretorio online;
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

- diffusione mediante canali istituzionali dell'Ente;
- collocazione di avvisi e cartelli informativi nelle aree interessate, ove possibile anche in lingua inglese;
- comunicazione agli operatori turistici, strutture ricettive, pubblici esercizi, guide, noleggiatori, gestori di servizi sul lago e soggetti portatori di interesse.

La presente ordinanza è trasmessa a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Como;
- Questura di Como;
- Comando Provinciale Carabinieri di Como;
- Stazione Carabinieri territorialmente competente;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Como;
- Stazione Navale Guardia di Finanza di Como, ove competente;
- Polizia Locale;
- Polizia Provinciale di Como;
- Regione Lombardia - UTR Insubria;
- Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori;
- Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Como;
- AREU/118.

Informa

La presente ordinanza entra in vigore dal quinto giorno successivo alla data di sottoscrizione, e quindi dal 07/07/2026, e resta efficace fino al 01/10/2026 compreso, salvo proroga, modifica o revoca motivata.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

La presente ordinanza è immediatamente pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Nesso. L'efficacia del divieto decorre dal quinto giorno successivo alla sottoscrizione, al fine di consentire adeguata informazione e massima diffusione del contenuto del provvedimento

Il Sindaco
Massimo Morini

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*